

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, BASSO, FERRI MAURO, ANDERLINI, FOA, CODIGNOLA, PIGNI, ALBERTINI, AMADEI LEONETTO, MINASI, CERAVOLO, BALLARDINI, BERLINGUER MARIO, MENCHINELLI, JACOMETTI, PAOLICCHI

Presentata il 15 giugno 1963

Integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che segue, presentata alla Camera il 20 dicembre 1962, non potè essere esaminata dalla terza legislatura, e decadde con la sua fine; riteniamo che ne permangano immutate le ragioni, oggi egualmente attuali, e la ripresentiamo pertanto alla Camera, fiduciosi che gli onorevoli colleghi vorranno dedicarle l'attenzione benevola che l'argomento merita.

1. — PRELIMINARI.

L'esigenza di una tutela delle minoranze etniche e religiose più adeguata ed efficiente di quella garantita nell'ordinamento penale vigente, è stata avvertita e posta in luce sin dai primi anni del ritorno del Paese alla vita democratica. Di fronte a questo problema, sollevato in seno all'Assemblea Costituente dall'onorevole Della Seta, l'allora Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi ebbe a dare la seguente assicurazione: «Noi, se è necessario, al momento opportuno, siamo disposti a votare con voi per togliere dal Codice penale qualsiasi umiliazione delle minoranze» (Seduta del 25 marzo 1947, resoconto pagina 2455).

Parimenti è stata ripetutamente posta in luce la non conformità di talune norme del Codice penale vigente al principio di eguaglianza stabilito nell'articolo 3 della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini hanno

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»; e ciò con particolare riferimento al sistema consacrato nel capo I del titolo IV del libro II del Codice penale vigente, nel quale il delitto di vilipendio è contemplato esclusivamente nei confronti della religione cattolica (articolo 402) e dove per i delitti di offesa alla religione mediante vilipendio di persone o mediante vilipendio di cose e di turbamento di funzioni religiose è contemplata una pena più mite se i delitti stessi siano stati commessi, anziché contro la religione cattolica, contro una diversa confessione religiosa (articolo 406).

Infine, nel quadro di quella funzione propulsiva ed educativa che è generalmente assegnata anche all'ordinamento giuridico-penale è stata più volte sottolineata la necessità di addivenire al più presto alla definitiva approvazione — in omaggio anche ad un preciso impegno internazionale dell'Italia — della legge contro il genocidio, nella quale sono contenute anche norme incriminatrici dell'incitamento all'odio di razza o di religione e delle manifestazioni di apologia o di propaganda razzista.

Ma nonostante che questi voti abbiano trovato larga espressione nella dottrina penalistica ed in genere nella letteratura pub-

blicistica degli ultimi anni, non si è ancora addivenuti, a diciotto anni dalla fine della guerra ed a oltre quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione, all'adozione di alcuna delle pur numerose e razionali proposte di modifica legislativa avanzate da organi competenti e qualificati.

2. — IL PROGETTO PRELIMINARE DI CODICE PENALE PRESENTATO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NEL 1950.

Giova anzitutto riassumere le principali proposte di riforma legislativa nelle cennate materie.

Si farà menzione soprattutto di quelle proposte che per il fatto di pervenire da organi di nomina ministeriale o da consessi scientifici, appaiono meno intrise di qualificazione politica e certo non rivestono alcun carattere di occasionalità o di improvvisazione.

Sono anzitutto da ricordarsi le norme contenute nel progetto preliminare di nuovo codice penale predisposto, attraverso l'intenso lavoro condotto per alcuni anni dal Comitato esecutivo della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale presso il Ministero di grazia e giustizia, Comitato presieduto dal compianto presidente di Cassazione (e poi giudice costituzionale) Giuseppe Lampis e composto dal compianto presidente (e poi giudice costituzionale) Francesco Pantaleo Gabrieli, dal presidente Lattanzi, dal professore (ed ora giudice costituzionale) Biagio Petrocelli e dal compianto prof. Ottorino Vannini. Tale progetto, nel nuovo titolo II del libro II, dedicato ai « delitti contro le libertà costituzionali », contempla un capo VI, intitolato ai « delitti contro l'uguaglianza dei cittadini », contenente tre articoli, di cui giova riportare integralmente il testo: « dei delitti contro l'uguaglianza dei cittadini ».

ART. 331 (3 Costituzione). — (*Offesa al diritto di uguaglianza dinanzi alla legge*). — « Chiunque impedisce ed ostacola ad altri, a causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche o delle condizioni personali o sociali, il normale esercizio di diritti civili o politici, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».

ART. 332 (3 Costituzione; 415 Codice del 1930; 247 Codice del 1889). — (*Eccitamento all'odio contro categorie sociali*). — « Chiunque pubblicamente eccita all'odio o al disprezzo contro una categoria di persone, a

causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche o delle condizioni personali o sociali, è punito con la reclusione fino a quattro anni ».

ART. 333. — (*Circostanze aggravanti*). — « Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate fino alla metà:

1°) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;

2°) se il fatto è commesso valendosi della propaganda o della forza o autorità di partiti o associazioni;

3°) se il fatto è commesso con minaccia o violenza alla persona;

4°) se dal fatto sia derivato grave turbamento all'ordine pubblico ».

Nella relazione al progetto si dà sinteticamente ragione delle nuove figure criminose come sopra proposte, le quali trovano pieno fondamento sia nella necessità di dare maggiore rilevanza al fondamentale principio della eguaglianza di tutti i cittadini sancito nell'articolo 3 della Costituzione, sia nella dolorosa e recente esperienza storica, sia nell'orientamento manifestatosi in campo internazionale, anche con la piena e consapevole partecipazione italiana, a favore della punizione di tutti gli attentati ai diritti fondamentali della persona umana aventi per causa la razza, la nazionalità, la religione o le opinioni della vittima: ivi inclusi appunto quegli attentati talora gravissimi e sempre intollerabili, che consistono nello impedimento del normale esercizio dei diritti civili e politici e nel pubblico eccitamento all'odio o al disprezzo contro determinate categorie di persone.

Nello stesso progetto preliminare di Codice penale del 1949-50 trovansi, sempre nel titolo II del libro II, un capo IV intitolato ai « delitti contro la libertà religiosa », caratterizzato dalla riconduzione delle offese contro la religione alla esigenza di tutela della *libertà religiosa*, anziché del *sentimento religioso*, e dalla eliminazione del reato di vilipendio quando il vilipendio non si estrinsechi contro le persone o contro le cose del culto.

È peraltro da notare che l'articolo 325 del progetto contempla una circostanza aggravante nel caso in cui i reati in questione riguardino la religione cattolica, riproducendo così in altra guisa quella disparità di trattamento penale tra la religione cattolica ed altre religioni che ha sollevato a più riprese varie obiezioni in relazione al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione.

3. — IL PROGETTO PRELIMINARE DI MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE PRESENTATO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL 1956.

È noto come il progetto preliminare del 1949-50 sia stato praticamente accantonato a seguito delle critiche sollevate contro l'impostazione nonché contro varie disposizioni della *parte generale* del progetto stesso (mentre nessuna critica fu sollevata contro le ricordate disposizioni della parte speciale) e come nel 1956 il Ministro Guardasigilli onorevole Moro abbia dato incarico ad altra Commissione ministeriale di preparare una « riforma-stralcio » del Codice penale, intesa ad adeguare il Codice, pur nell'ambito del sistema attuale, « ai precetti della Costituzione repubblicana e alle istanze della rinnovata coscienza giuridica nazionale ».

La Commissione, presieduta dal presidente Giocoli, lavorò rapidamente e con l'intento di limitarsi alle riforme reclamate come particolarmente urgenti; e, limitandosi a proporre alcune modificazioni o aggiunte da introdurre a singoli articoli del Codice penale vigente, non propose alcuna riforma strutturale della parte speciale e tanto meno alcun nuovo capo o sezione in sostituzione di quelli vigenti. A ciò sembra doversi riportare la dimenticanza concernente la mancata riproposizione delle norme del progetto del 1949-50 in materia di reati contro l'uguaglianza dei cittadini, e quindi contro l'odio di razza e di religione, che potrebbe tuttavia anche spiegarsi con l'approvazione, avvenuta nel frattempo (1952), della Convenzione fra i paesi dell'O. N. U. contro il « genocidio », alla cui attuazione si pensava forse di riservare o di collegare la regolamentazione dell'intera materia.

La Commissione si occupò invece, anch'essa, del capo dei delitti contro la religione. Nel progetto di legge presentato al Ministro di grazia e giustizia nell'ottobre 1956 figurano, rispettivamente sotto gli articoli 25 e 26:

a) una modificazione del vigente articolo 406 del Codice penale per effetto della quale il delitto di vilipendio della religione, oggi previsto contro la sola religione cattolica, viene esteso a tutti i culti ammessi nello Stato, sia pure con la diminuzione di pena, già contemplata nell'articolo 406 del Codice vigente;

b) un nuovo articolo 406-bis, contenente la previsione del nuovo delitto di « offesa alla libera professione di una fede religiosa », offesa consistente nell'uso di violenza o di minaccia impiegato per impedire ad altri di professare una fede religiosa, di farne pro-

paganda o di esercitare atti di culto, o comunque impiegata a causa della fede religiosa professata, della propaganda fattane o degli atti di culto esercitati.

Per giustificare questo articolo 406-bis gli autori del progetto del 1956 fanno appello al precedente dell'analogo articolo 326 del progetto del 1950; ma il senso della cennata proposta riforma appare soltanto quello di aumentare nei casi in esso previsti la pena massima, oggi prevista per la violenza privata comune (articolo 610 del Codice penale) da quattro a sei anni di reclusione: una finalità praticamente inutile, anche in considerazione del fatto che nessuna modificazione è prevista per il minimo della pena (che rimane pertanto di quindici giorni) e del fatto che il giudice è in questi casi sempre propenso a far ricorso, per i rei primari, alla sospensione condizionale della pena.

4. — IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (ONOREVOLE GONELLA) AL SENATO NEL FEBBRAIO 1960.

È noto come il progetto del 1956 sia stato sottoposto ad esame o a parziale rielaborazione da parte del Guardasigilli onorevole Moro e dal suo successore onorevole Gonella, il quale, in data 24 febbraio 1960 presentò al Senato della Repubblica un disegno di legge n. 1018, contenente il risultato di tale rielaborazione ed intitolato « *Modificazioni al Codice penale* ».

In questo disegno di legge, come già nel progetto del 1956, non è contenuta alcuna innovazione concernente la tutela della eguaglianza dei cittadini e sono abolite tutte le modificazioni proposte precedentemente in materia di delitti contro la religione: non solo vi è soppresso l'inutile articolo 406-bis, ma nessuna modificazione vi si trova suggerita per l'articolo 406 (in relazione all'articolo 402). In tutta questa materia il sistema dovrebbe pertanto restare quello del Codice Rocco, senza alcuna modificazione.

Il disegno di legge n. 1018 non risulta essere preso in esame dalla Commissione Giustizia del Senato (in sede referente) alla quale era stato assegnato.

5. — CONSIDERAZIONI D'INSIEME SUI PROGETTI DI MODIFICAZIONE DEL CODICE PENALE, IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI UNA INTEGRAZIONE DELLA TUTELA PENALE DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE NELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Non possono sfuggire ad un esame anche superficiale dei progetti e disegni di legge sopra menzionati, l'inadeguatezza, da un

lato, delle proposte di riforma sinora formulate in materia di rafforzamento della tutela penale delle minoranze etniche e religiose e, dall'altro, la progressiva riduzione di tali proposte sino alla totale loro eliminazione col disegno di legge del 1960.

Solo il progetto preliminare di nuovo Codice del 1950 aveva dimostrato una visione più organica e adeguata tanto del problema della tutela penale dell'eguaglianza dei cittadini quanto (nonostante taluni difetti) del problema della tutela della libertà religiosa in genere, della tutela della libertà religiosa delle minoranze in particolare.

Si è già accennato alle ragioni di una attenuazione dell'interesse del progetto 1956 per questi problemi, attenuazione che è arrivata col disegno di legge n. 1018 del 1960 ad una dimenticanza o ad una obliterazione totali.

I temi degni di particolare interesse in questo campo meritano pertanto di essere ripresi in esame *ex-novo*, al fine di suggerire quali siano le esigenze della materia e quello che apparirebbe l'*optimum* di una riforma del codice penale in questi delicati settori.

Seguendo l'ordine del Codice vigente nella sua parte speciale, il primo punto che merita considerazione è quello concernente la necessità di una revisione e di un completamento di talune norme penali in materia di delitti contro la personalità dello Stato. Sembra a tal proposito in particolare che meriti completamento il capo III del titolo I del libro II del Codice penale, che di tal materia si occupa. Assai più ampio meriterebbe probabilmente di essere l'adeguamento di tal titolo ai principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Quanto meno, e per la materia che qui particolarmente si esamina, appaiono necessarie alcune norme integrative.

Recenti episodi hanno dimostrato come non sempre le Autorità amministrative dello Stato si dimostrino comprese della necessità di abbandonare, in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione, ogni misura discriminatoria tra i cittadini fondata su motivi razziali, etnici o religiosi. In questi casi la violazione dello spirito della Costituzione ed i pericoli derivanti da un possibile consolidarsi di tali pratiche discriminatorie sono tali che consigliano l'intervento della legge penale con la sua funzione premonitrice o ammonitrice, la quale molte volte si esercita per il sol fatto che la norma stessa sia posta. L'attuazione di tali misure discriminatorie, che molte volte possono verificarsi

non solo mediante azioni positive, ma altresì mediante omissioni, dovrebbe essere punita alla stregua della omissione, del rifiuto o del ritardo di atti di ufficio compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Si è già posta in rilievo l'esigenza, avvertita tanto nell'adesione alla Convenzione sul genocidio quanto nel progetto preliminare di Codice penale del 1950, di reprimere, nel quadro dei delitti contro le libertà costituzionali (o quanto meno nel quadro dei *delitti contro l'ordine pubblico*, fino a che non sia possibile addivenire ad un codice integralmente nuovo, nel quale i delitti contro la libertà riassumano la funzione e la posizione che avevano nel Codice Zanardelli) tutte le più gravi manifestazioni di intolleranza religiosa, politica o razziale, l'istigazione all'odio contro determinate categorie di cittadini, lo impedimento al normale esercizio dei diritti da parte degli appartenenti a tali categorie.

Infine va tenuta presente l'esigenza di un migliore coordinamento delle *norme destinate a tutelare il sentimento religioso* (che meglio potrebbero esser contemplate sotto il profilo della tutela della libertà religiosa, come nel Codice Zanardelli e nel progetto del 1950) con il più volte richiamato principio di uguaglianza proclamato nell'articolo 3 della Costituzione repubblicana; e ciò sia per quanto concerne la previsione dei delitti oggi contemplati nel capo I del titolo IV del libro II, sia per quanto concerne la formulazione di talune contravvenzioni, quali la bestemmia (articolo 724 del Codice penale).

Con la presente proposta di legge si è cercato di dare una formulazione conveniente alle varie proposte, già più volte in proposito formulate dai circoli democratici a ciò più particolarmente sensibili, e dagli organi direttivi delle confessioni religiose direttamente interessate.

6. — PROPOSTE DI MODIFICAZIONI NEL CAMPO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

Sotto questo profilo sembrerebbe idonea una integrazione del capo III del titolo che nel Codice penale concerne questi delitti. Si propone l'integrazione di questo capo con due articoli aggiuntivi, e la conseguente modificazione della sua intitolazione.

Col primo degli articoli aggiuntivi si propone la sanzione delle azioni o omissioni che comportino violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Tale ipotesi criminosa concerne la

generalità dei cittadini; ma presenta aspetti di particolare gravità ove sia compiuta da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Si propone perciò di considerare esplicitamente tale ultima ipotesi come aggravante specifica.

Con il secondo degli articoli aggiuntivi si prevede una ipotesi specifica di vilipendio, che, in armonia con i principi dell'articolo 3 della Costituzione da un lato, e dall'altro lato dei suoi articoli 10 e 11 in rapporto con i principi stabiliti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la partecipazione e l'impegno del nostro Paese, si volga, per motivi discretivi inammissibili, contro collettività interne o esterne alla Repubblica italiana. Si assolve in tal modo a un tempo agli impegni che ci derivano dalla nostra Costituzione, e ad impegni internazionali, che non costituiscono d'altronde diversa obbligazione, perché coincidono con i principi che per parte propria la nostra Costituzione ha stabilito. L'approvazione di tale articolo integrerà così le disposizioni relative al delitto di genocidio, approvate dal Senato in prima lettura il 20 luglio 1961 e che, a quanto si apprende, saranno presto ripresentate alla Camera, e le norme di esecuzione previste dalla legge 11 marzo 1952, n. 153, in relazione alla Convenzione firmata dai paesi membri dell'O. N. U. sin dal 9 dicembre 1948, (proposta n. 660 III. leg.).

7. — PROPOSTE DI MODIFICAZIONI NEL CAMPO DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

Si sono già riportate più sopra (n. 2) le disposizioni contemplate nel progetto preliminare di Codice penale del 1950 per prevenire e reprimere l'impedimento al libero esercizio dei diritti civili e politici e l'eccitamento all'odio determinato da motivi etnici, religiosi o razziali. In attesa che un nuovo codice penale possa regolare *ex novo* tutta la materia dei delitti contro le libertà, e anche in considerazione del fatto che le norme sulla violenza privata, unitamente alle norme penali contenute nelle leggi elettorali sono in un gran numero di casi sufficienti a garantire contro le forme più gravi di impedimento all'esercizio dei diritti, si può considerare come particolarmente urgente la sola incriminazione dell'eccitamento all'odio religioso, etnico o razziale e ci si può pertanto limitare a chiedere che vengano prese in particolare considerazione le modificazioni delle disposizioni penali in materia di ordine pubblico, in modo da poter colpire talune riprovevoli

manifestazioni che hanno dilagato negli ultimi anni, vuoi a causa di una orchestrata propaganda neonazista, vuoi per opera di gruppi o di individui, di cui il morale isolamento non diminuisce affatto la pericolosità.

Sotto quest'ultimo profilo indispensabile ed indilazionabile appare quanto meno una modificazione dell'attuale articolo 415 del Codice penale, che potrebbe essere formulato in modo corrispondente ai principi dell'articolo 3 della Costituzione.

Quanto è contenuto nella presente proposta (articolo 3) è veramente il minimo che si deve attuare per eliminare la arretratezza e l'insufficienza della nostra legislazione in materia, nella quale ben più adeguate ed intense sono le previsioni con cui tanti altri Stati civili d'Europa e d'America colpiscono non solo le istigazioni all'odio contro le minoranze, ma anche ogni forma di diffamazione, di disprezzo, di derisione contro le minoranze medesime.

8. — PROPOSTE DI MODIFICAZIONI NEL CAMPO DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE.

Anche in questo settore, un reale adeguamento del Codice penale alla Costituzione (articolo 19 e ancora articolo 3) dovrebbe portare ad una radicale revisione del sistema contenuto negli articoli 402 a 406 del Codice Rocco, con un ritorno ad un sistema analogo a quello degli articoli 140 e seguenti del Codice Zanardelli e degli articoli 322 e seguenti del progetto preliminare di Codice penale del 1950; nel quale tuttavia erano contenuti alcuni difetti evidenti, oltre che alcune distonie con lo spirito e con la lettera della Costituzione, per esempio per quanto riguarda la differenza di pena tra le offese alla religione cattolica e le offese alle altre confessioni religiose e per la pretesa di privare di tutela riti contrari all'ordine pubblico, laddove l'articolo 19 della Costituzione pone all'esercizio del culto soltanto il limite del buon costume.

Comunque per non recare anche qui con una riforma parziale (e d'altra parte urgente) soverchia incidenza nel sistema del Codice vigente, si propone semplicemente la modificazione dell'articolo 406 del Codice vigente secondo la proposta già formulata dal progetto del 1956, ma senza la diminuzione di pena in esso prevista.

Sembra tuttavia indispensabile in tale occasione ritoccare anche l'intitolazione della norma, che è rimasta in linea con l'ordinamento costituzionale all'epoca del Codice,

ma non è più in armonia con il nuovo sistema costituzionale. E infatti la dizione « culti ammessi nello Stato » ricevuta nell'articolo 406 del Codice penale vigente, non nel senso omnnicomprensivo di cui agli articoli 140-142 del Codice penale del 1889, ma intesa in riferimento alle sole confessioni religiose diverse dalla cattolica-romana di cui è detto nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana non appare più idonea ad enunciare la condizione giuridica di tali confessioni religiose.

Infatti la Costituzione, sul piano soggettivo, all'articolo 19 dichiara che « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata..... e di esercitarne in privato e in pubblico il culto »; e, sul piano istituzionale, all'articolo 8, primo comma, afferma che, « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge ». Il concetto stesso di « ammissione di culti » deve pertanto ritenersi superato dal disposto costituzionale che non si richiama più ad esso, ma lo sostituisce con quello di libero esercizio di confessioni diverse dalla cattolica-romana.

La dizione « confessioni religiose » ricevuta dalla Costituzione (articolo 8) esprime infine in modo più pieno e completo che non la parola « culti », di cui al vigente articolo 406 del Codice penale l'oggetto della prevista tutela penale.

Ciò si propone per salvaguardare al massimo la attuale configurazione del Codice; chè altrimenti, soppressa la diminuzione di pena attualmente contemplata nell'articolo 406, la logica vorrebbe la introduzione della menzione delle altre confessioni religiose, a fianco del culto cattolico, in ognuno degli articoli 402, 403, 404 e 405.

Comunque, ciò che appare urgente in questo campo è la previsione del delitto di vilipendio delle altre religioni professate nello Stato, in conformità di quanto è previsto per la religione cattolica. Recenti episodi giudiziari hanno dimostrato la pericolosità e l'ingiustizia rappresentate dalla mancata menzione dell'articolo 402 nell'articolo 406 del Codice vigente (Cfr. Tribunale di Genova, sentenza 9 dicembre 1961, in *Foro Italiano*, 1962, 11, 35).

Un'ultima modificazione appare opportuna in questo campo per quanto attiene al reato di *bestemmia*. L'attuale primo comma dell'articolo 724 del Codice penale dovrebbe

per tanto essere modificato, abolendo ogni discriminazione tra le confessioni religiose professate nello Stato.

9. — ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 137
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Si ritiene infine che, in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione (articoli 3 e 6) e in parte attuati con gli statuti speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta, debbano essere abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 137 del Codice di procedura penale: il primo di essi sancisce un obbligo che presuppone un'indagine in contrasto con il principio che ciascuno possa e debba esprimersi nella lingua nella quale egli stesso dichiara di sentirsi di farlo, e che si faccia luogo a intervento di interprete ogni qualvolta l'imputato o il testimone ne facciano richiesta; il secondo è norma penale, incompatibile con i principi anzidetti, e con il diritto di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione) ed anzi di particolare tutela (articolo 6 della Costituzione) delle minoranze linguistiche. La norma di cui trattasi ha d'altra parte origine nel decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1796, il cui specifico intento è manifestamente opposto ai dianzi richiamati principi. Sembra pertanto opportuno proporre in questa sede l'abrogazione espressa di tali norme, che attengono al processo penale, ed anzi, per l'ultima parte, costituiscono norma penale, senza pregiudizio di quella più ampia normazione in materia di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, che venga a risultare opportuna e potrà essere disposta in altra sede.

Si fa rilevare che la mancata abrogazione dell'articolo 137 del Codice di procedura penale costituirebbe una contraddizione nel sistema stabilito con la presente proposta di legge. Infatti il suddetto articolo sarebbe una violazione dell'articolo 294-bis di cui si chiede l'inserimento nel Codice penale e ne è perciò conseguenziale e necessaria la abrogazione espressa.

* * *

Con la presente proposta di legge non si presume esaurire l'argomento cui ci si riferisce, ma soltanto delineare, a stralcio della più ampia e organica auspicata riforma del Codice penale, le norme di più evidente giustizia e di più urgente tutela. Non altro si propone se non la garanzia e l'attuazione di principi della Costituzione. I proponenti confidano pertanto che la presente proposta sia confortata dal consenso degli onorevoli colleghi, e in breve tempo divenga legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'intitolazione del capo III, titolo I, libro II, del Codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, modificato con legge 11 novembre 1947, n. 1317, è modificata nella seguente: « Dei delitti contro i diritti costituzionali ».

Vi sono aggiunti, dopo l'articolo 294, gli articoli seguenti:

ART. 294-bis. (*Violazione di altri diritti costituzionali*). — « Chiunque commetta azioni o omissioni che comportino violazione del principio della pari dignità sociale e dell'egualianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, e di condizioni personali e sociali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è aumentata ».

ART. 294-ter. (*Vilipendio di collettività per motivi discriminatori inibiti dalla Costituzione*). — « Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

ART. 2.

L'articolo 406 dello stesso Codice è sostituito con il seguente:

ART. 406. (*Delitti contro le altre confessioni religiose*). — « Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 contro un'altra confessione religiosa, è punito ai termini dei predetti articoli ».

ART. 3.

L'articolo 415 dello stesso Codice è sostituito dal seguente:

ART. 415. (*Istigazione a disubbidire alle leggi*). — « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

ART. 4.

L'articolo 724 dello stesso Codice è sostituito con il seguente:

ART. 724. (*Bestemmie e manifestazioni oltraggiose contro i defunti*). — « Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i simboli o le Persone venerati in una delle religioni professate nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 24.000.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti ».

ART. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 137 del Codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399. sono abrogati.